

MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 1° MAGGIO 2023

In occasione degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° Maggio 2023, l'ARERA, con delibera n. 216/2023 integrata con la delibera n. 267/2023, ha adottato, a sostegno delle **utenze e forniture site nei Comuni colpiti da tali eventi** e individuati nel cd. "decreto alluvione" (d.l. n. 61/23) e nel CdM del 25 Maggio 2023 (cfr. elenco allegato A), le seguenti previsioni:

- a) **Sospensione, per 4 mesi** a partire dal **1° Maggio 2023 al 31 Agosto 2023**, dei **termini di pagamento** delle bollette emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento;
- b) **NON applicabilità, sempre dal 1° Maggio 2023 al 31 Agosto 2023**, della disciplina delle sospensioni per morosità di cui al TIMOE o al TIMG;
- c) **Rateizzazione** in 12 mesi, senza interessi dopo il periodo di sospensione, **delle bollette** oggetto di sospensione, a partire dal 1° settembre 2023.

Con successiva **delibera n. 390/2023/R/com**, l'ARERA, ha **prorogato fino al 31 ottobre 2023** il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per gli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio.

Rispetto alla tutela già in atto, **al fine di poter beneficiare dell'ulteriore sospensione** i clienti e gli utenti interessati dovranno inviare, entro **il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione**, ai venditori di energia elettrica e gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione e/o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.

Criteri di Rateizzazione.

Gli importi **almeno pari a 50 euro**, i cui termini di pagamento sono stati sospesi, dovranno essere rateizzati su un periodo minimo pari a 12 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali.

La periodicità di rateizzazione dovrà essere pari a quella di fatturazione ma, su richiesta dell'utente, potrà essere prevista una frequenza maggiore.

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento e comunque entro due mesi dal termine della sospensione, il venditore comunicherà al cliente le seguenti informazioni: gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione; il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale; la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

E' fatta salva la **facoltà** del cliente finale di **NON avvalersi** del piano di rateizzazione di cui alla delibera n. 267/2023, provvedendo al pagamento degli importi dovuti in maniera NON rateizzata o con un piano di rateizzazione più ridotto concordato con la società di vendita.

MOROSITA'

Fino al **31 Ottobre 2023 sono sospese anche le azioni sulla morosità**, previste dalla regolazione dell'Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.

Si invitano i clienti finali, titoli di utenza site nei Comuni danneggiati, qualora dovessero confermare o concordare piani di rientro, comunicare nuovi indirizzi per il recapito delle bollette o degli avvisi di pagamento,

nonché ogni comunicazioni necessaria e relativamente al punto di fornitura o dell'utenza originaria, contattare il numero 800 122 721 o scrivere all'indirizzo servizio.clienti@compagnia-energetica.it

Allegato 1

[Tabella Comuni Danneggiati](#)

Allegato 2

[Delibera 216/2023](#)

Allegato 3

[Delibera 267/2023](#)

Allegato 4

[Delibera 390/2023](#)